

---

## Istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

ALESSANDRO NICODEMI, La razionalizzazione dell'attività ispettiva e l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il [D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149](#)\*.

---

ALESSANDRO NICODEMI (\*)

La razionalizzazione dell'attività ispettiva  
e l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro  
con il [D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149](#) [1]

---

**SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 3. La disciplina di riferimento.**

### 1. Premessa.

Le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo essenziale nel tutelare i diritti dei lavoratori, nel garantire salute e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di lavoro, nel prevenire le violazioni delle norme sulla protezione del lavoro e nel favorire una crescita economica equa e sociale, contribuendo a far sì che le retribuzioni e i contributi previdenziali siano effettivamente corrisposti e che di conseguenza aumentino il gettito fiscale e le entrate delle casse socio-previdenziali e garantendo nel contempo al lavoratore le opportune coperture previdenziali (assicurazione contro le malattie e gli infortuni e pensioni).

Le ispezioni sul lavoro sono altresì fondamentali per assicurare che i diritti diventino una realtà mediante la garanzia del rispetto della legge, attesa la consapevolezza che il lavoro sommerso ha effetti negativi sulle economie degli Stati membri, mina il finanziamento e la distribuzione delle prestazioni sociali e dei servizi pubblici, condannando gli interessati a una condizione di insicurezza, vulnerabilità e povertà, sia durante l'età lavorativa che in età avanzata;

Gli ispettori del lavoro svolgono, dunque, una funzione essenziale nella tutela dei diritti dei lavoratori e, del resto, i lavoratori irregolarmente assunti risentono di conseguenze negative secondarie - quali la mancanza di accesso alle informazioni, alla medicina del lavoro e alla formazione nonché i condizionamenti psicologici imposti dal timore di essere vittime di incidenti o di essere scoperti, che a loro volta incidono sulla produttività delle aziende e sull'economia nel suo insieme - e di conseguenze a lungo termine, come l'esclusione dal diritto alla pensione di vecchiaia o prestazioni pensionistiche molto basse, che fanno aumentare il rischio di povertà. Per altro, il lavoro sommerso provoca distorsioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto crea situazioni di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese. [2]

Al riguardo, è stato anche osservato che la vigilanza in materia di lavoro sintetizza la necessità dello Stato di verificare, attraverso i propri organi, la corretta osservanza delle relative leggi poste a tutela del lavoratore, considerato, nel rapporto col datore di lavoro, il soggetto più debole [3].

Anche sul versante storico, per altro, l'esigenza del controllo pubblico sulla materia dei rapporti di lavoro è avvertita da lungo tempo: si pensi, al riguardo, alla L. 11 febbraio 1886, n. 3657, sulla tutela dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, alla L. 3 aprile 1879, n. 4828, istitutiva degli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale, alla L. 22 dicembre 1912, n. 1361, istitutiva dell'Ispettorato del Lavoro. Con la L. 16 giugno 1932, n. 886 veniva poi attribuito il potere di diffida agli ispettori del lavoro, ufficiali di polizia giudiziaria, il cui testo è stato confermato dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Detto potere comportava che l'ispettore potesse prescrivere, al datore di lavoro inadempiente alle leggi a tutela del lavoro, la regolarizzazione entro un

determinato termine. Col R.D. 13 maggio 1937, n. 804 furono dettate norme per il riordino dell'Ispettorato del Lavoro e furono ad esso assegnati militari dell'Arma dei carabinieri. [4]

In particolare, l'attività posta in essere dagli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 comprende tutte le indagini dirette ad accertare le condizioni in cui si svolgono i rapporti di lavoro e l'esatta applicazione delle norme relative, ma non comprende il compimento di atti di coercizione. Il compito degli ispettori, nel procedere a quelle indagini, non consiste esclusivamente nel prendere conoscenza delle condizioni di salubrità e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e in compiti analoghi, a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Rientra invece nelle loro facoltà interrogare il personale occupato e chiedere notizie a qualsiasi dipendente dell'impresa in grado di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione delle predette norme, nonché prendere visione dei documenti da cui possono trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio. In correlazione con queste facoltà, chi gestisce l'impresa, o ne dirige l'attività o vi collabora, è tenuto a non impedire che l'ispettore adempia il suo compito e a prestarsi alle sue indagini. La Corte costituzionale, con sentenza 32/1965 ha anche riconosciuto che non sono costituzionalmente illegittime le leggi che attribuiscono a funzionari appositamente preposti il compito di sorvegliare le imprese, perché siano adempiuti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di tutela del lavoro, e di raccogliere dati e documenti necessari all'attuazione dei fini previdenziali e retributivi, con la collaborazione di chi risponde dinanzi alla legge dell'attività dell'impresa e non può rifiutarsi di aderire a indagini e a richieste da cui dipende l'attuazione della legge previdenziale o retributiva.

Diverso è il caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella necessità di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potrà procedere senza osservare le forme richieste, a garanzia del diritto di difesa e dei diritti della persona, dalle norme del codice di procedura penale. [5]

Le considerazioni che precedono consentono di comprendere meglio il rilievo dell'ispezione di lavoro nonché la recente attenzione ad essa dedicata da parte del Legislatore.

## 2. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ormai da molti anni è in atto nel nostro Paese una riforma amministrativa ampia e pervasiva, orientata alla ricerca di più alti livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse, di efficacia dei servizi e delle politiche e di soddisfazione dei cittadini e delle imprese. Nell'ambito di questa riforma, il tema della ridefinizione delle strutture organizzative delle pubbliche amministrazioni si è caratterizzato da subito come uno tra i principali. [6]

La modernizzazione del sistema amministrativo nel nostro Paese, infatti, è stata ispirata a diversi indirizzi (quali la razionalizzazione delle spese, la responsabilizzazione delle strutture, la instaurazione di un più costruttivo rapporto con gli attori sociali), che richiedevano tutti un profondo ripensamento delle strutture organizzative.

In altre parole, per avere amministrazioni più orientate ai bisogni dell'utenza, più responsabili e trasparenti nel proprio operato, meno costose e più efficaci, più accessibili per cittadini e imprese, è parso da subito necessario rivedere l'organizzazione degli uffici, tanto a livello "macro" che a livello "micro", ridisegnanola in coerenza con i nuovi paradigmi operativi che, a partire dal D. Lgs. 29/1993 e fino ai più recenti interventi di riforma, si sono andati progressivamente consolidando. [7]

In questa tendenza a modernizzare l'universo amministrativo italiano, un ruolo centrale ha avuto, in Italia come in molti Paesi dell'area dell'Ocse e non solo, il fenomeno della *agencification* [8], ovvero della disarticolazione della tradizionale amministrazione per ministeri, a beneficio di una nuova modalità organizzativa: una modalità ispirata dalla idea-guida della distinzione tra apparati ministeriali più snelli che debbono essere responsabili solo della elaborazione delle politiche, e agenzie dotate di forte autonomia operativa, incaricate di svolgere le attività esecutive, in base a precisi standard di rendimento e con diretta responsabilità nei confronti del ministero di riferimento [9].

L'organizzazione statale, infatti, accanto ai Ministeri, conosce, come modello tipico, le Agenzie disciplinate dal predetto D. Lgs. 300/99 [10]. Queste ultime sono strutture strettamente collegate ai singoli Ministeri, dato che sono

sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro, così come anche l'approvazione dei loro programmi e dei loro bilanci e rendiconti è di competenza del medesimo. Tuttavia, le Agenzie, nello svolgimento della loro attività sono dotate di notevole autonomia organizzativa e funzionale e, pur mancando di personalità giuridica, dispongono di propri organi di gestione e di controllo interno e soprattutto operano al servizio non solo del Ministero a cui sono collegate, ma di tutte le Amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali. [\[11\]](#)

Proprio al modello delle Agenzie si è ispirato il Legislatore col recentissimo [Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149](#) – intitolato *Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183* – con cui, dando seguito alla delega conferita con l'art. 1, comma 7 della L. 183/2014 [\[12\]](#) ed al fine di razionalizzare l'attività di vigilanza, ha apportato significative novità in materia di lavoro e legislazione sociale, istituendo un'Agenzia unica dell'ispezione del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Tutto ciò altresì al fine evitare duplicazioni degli accessi ispettivi presso le aziende e di uniformare i poteri di vigilanza del personale ispettivo. [\[13\]](#)

Sino all'entrata in vigore del menzionato D. Lgs. 149/2015, l'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale era attribuita al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, limitatamente alla verifica della regolarità degli obblighi contributivi ovvero dell'indebita erogazione di prestazioni, nonché in relazione a talune violazioni amministrative connesse alle predette verifiche, ai funzionari ispettivi di Inps e Inail.

Il coordinamento dell'attività di vigilanza, cui sovrintende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia a livello centrale che territoriale, imposto dal D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 è stato concepito proprio al fine di superare le criticità dipendenti dalla frammentazione delle competenze.

Tuttavia, anche in ragione delle specificità dei rispettivi assetti organizzativi - che, in Inps e Inail, vedono la concentrazione della programmazione delle attività di vigilanza quasi esclusivamente a livello centrale - nel corso degli anni si è assistito al progressivo svilimento della funzione di coordinamento soprattutto a livello territoriale (art. 4 e 5, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124).

Tanto con conseguente implementazione di tutte quelle criticità, cui la funzione di coordinamento avrebbe dovuto dare *ex lege* adeguata risposta, connesse ad eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di interventi ispettivi presso le medesime aziende e alla impossibilità di uniformare le modalità di esecuzione degli interventi anche attraverso il razionale utilizzo delle unità ispettive in forza presso ciascuna amministrazione.

In questo quadro normativo, il ridetto D. Lgs. 149/2015 viene adottato nella prospettiva di favorire il superamento delle problematiche illustrate attraverso la creazione di un organismo unico che possa, proprio in ragione di tale assetto, garantire quelle finalità di razionalizzazione e uniformità dell'azione di vigilanza che ha ispirato il legislatore del 2004, anche previa estensione delle competenze attualmente riferite ai funzionali di Inps e Inail. [\[14\]](#)

Dalla data indicata dai decreti attuativi di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo in parola [\[15\]](#), il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL sarà, dunque, inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo dei due Istituti non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. In ogni caso, a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del menzionato ruolo ad esaurimento, la dotazione organica dell'Ispettorato sarà incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato [\[16\]](#).

Di seguito saranno vagliati, in termini di maggiore specificità, il *novum* normativo e le disposizioni di cui esso si sostanzia.

### 3. La disciplina di riferimento.

Il dato normativo di cui all'art. 1 del ridetto D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 espressamente qualifica il neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro come Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

L'espresso richiamo al predetto art. 8 importa che per l'Ispettorato Nazionale sia prevista una disciplina differenziata da quella propria delle Agenzie fiscali, per le quali soccorre la diversa previsione di cui all'art. 10 del menzionato D. Lgs. 300/99 [\[17\]](#). [\[18\]](#)

Conformemente alla previsione normativa di cui al richiamato art. 8, dunque, la neonata Agenzia unica svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché dall'INPS e dall'INAIL.

Ancora in conformità al ridetto art. 8, D. Lgs. 300/99, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge (cfr. art. 1, comma 3, D. Lgs. 149/2015), è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (cfr. art. 1, comma 5, D. Lgs. 149/2015), nonché ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro del Lavoro (cfr. art. 1, comma 3, D. Lgs. 149/2015).

Guardando, specificamente, alla disciplina apprestata dal menzionato D. Lgs. 300/99, essa si caratterizza nei termini che seguono.

L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. 300/99 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. Essa integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria [\[19\]](#) secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 124/2004 e alle medesime condizioni di legge. [\[20\]](#)

L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico [\[21\]](#), è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Ispettorato è anche sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2015 è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, D. Lgs. 300/99, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su

lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 [\[22\]](#);

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del D. Lgs.300/1999.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, in possesso di specifica professionalità.

Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 [\[23\]](#) gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. Il consiglio di amministrazione coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 - recante *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* - nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 149/2015, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 149/2015. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro» [\[24\]](#). Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione monocratica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 [\[25\]](#). [\[26\]](#)

Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs. 149/2015:

a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 [\[27\]](#);

b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dai menzionati decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per

l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2015, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i predetti decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2015, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs. 149/2015. [\[28\]](#) In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati [\[29\]](#). [\[30\]](#)

Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 [\[31\]](#). [\[32\]](#)

L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato.

Il D. Lgs. 149/2015 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, dunque il 24 settembre 2015.

---

(\*) *Dottore di ricerca - Funzionario del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali*

[1] Le riflessioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

[2] Le considerazioni richiamate sono espresse dalla *Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI))*. Sul punto, si veda *amplius* A. Nicodemi *L'ispezione del lavoro: modalità di esercizio e mezzi di tutela del datore di lavoro*, Roma, 2015, 18 e ss.

[3] Carchio-Milocco *Ispezione – la tutela del datore di lavoro*, Reana del Rojale, 1984, 9. A. Nicodemi op. cit., 11. A. Del Torto, *L'ispezione in materia di lavoro – strumenti e procedure di difesa*, Milano, 2014, IX.

[4] Rievocazione storica operata da Carchio Milocco op. cit., 9.

[5] Così Corte cost. 2 febbraio 1971, n. 10.

[6] G. D'Auria, *La riforma dei ministeri*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, 1, 17 e ss.; F. Basilica in E. Ongaro (a cura di) *Le agenzie pubbliche: modelli istituzionali ed organizzativi*, Catanzaro, 2006, 9.

[7] C. D'Orta, *Politica e amministrazione*, in F. Carinci e M. D'Antona (a cura di), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, I, Milano, 2000, 404 e ss.; F. Basilica cit., 9.

[8] Relativamente al fenomeno delle Agenzie, si veda M. Savino, *Le riforme amministrative in Italia* in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2, 2005, 435 e ss. In particolare, l'A. osserva che la tendenza alla specializzazione del sistema amministrativo italiano si è manifestata principalmente attraverso l'istituzione di amministrazioni indipendenti e di agenzie. Le differenze tra autorità indipendenti e le agenzie attengono – secondo l'ermeneutica citata – principalmente al rapporto con l'amministrazione centrale (le autorità indipendenti sono completamente sottratte al principio della responsabilità ministeriale, mentre non altrettanto può dirsi delle agenzie) e alla natura delle funzioni svolte (funzioni che sono di *rule-making* e *adjudication* nel primo caso, di natura tecnica e operativa nel secondo). Tuttavia, questi due modelli organizzativi condividono alcuni tratti: rappresentano un modello alternativo a quello ministeriale; sono esempi del crescente rilievo organizzativo delle attività amministrative di natura tecnica; consentono un alleggerimento funzionale degli apparati ministeriali; accentuano, sul piano organizzativo, la separazione-distinzione tra politica e amministrazione.

[9] L. Cassini, *Le agenzie amministrative*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2003, 393 e ss.; S. Sepe, L. Mazzone, I. Portelli e G. Vetrutto, *Lineamenti di storia dell'amministrazione italiana*, Carocci, Roma, 2003; F. Basilica cit., 12.

[10] Sul punto, v. F. Caringella, *Compendio di diritto amministrativo*, Roma, 2010, 174 e ss.. L'A. evidenzia l'importanza dell'intervento di cui al D. Lgs. 300/99, derivante dal fatto che tale norma introduce per la prima volta una disciplina di riferimento per le Agenzie, posto che, in precedenza, il termine Agenzia non era indicativo di una figura giuridica ben definita, ma si era al cospetto di un fenomeno caratterizzato da un alto tasso di atipicità. L'istituzione di Agenzie, poi, oltre ad affidare funzioni a soggetti dotati di particolari competenze, consentiva al Ministro ed agli organi del suo Dicastero di svolgere un'attività più squisitamente politico-amministrativa, riservando all'Agenzia il compito di curarne gli aspetti tecnico-operativi. L'autonomia tecnica e la specializzazione funzionale dell'Agenzia ha, d'altronde, come corollario una chiara imputazione di responsabilità per i risultati, distinta dalla responsabilità degli organi di direzione politica; per questo, a capo dell'Agenzia viene posto un Direttore Generale con evidenti profili di responsabilità. E', poi, evidenziato che le Agenzie non sono una prerogativa dell'Amministrazione centrale, atteso che le stesse operano al servizio di varie Amministrazioni pubbliche, anche quelle regionali e locali.



[11] R. Garofoli, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2015, 80. Sul punto, si veda anche G. Tabet, *Natura e funzioni delle Agenzie fiscali*, in Riv. dir. fin., 2, 2011, 253. L'A. - con riferimento alle Agenzie di cui agli artt. 8 e 9, D. Lgs. 300/99 - rileva che sotto il profilo funzionale, la figura di Agenzia come *species* generale riflette ancora, come nel passato, il principio di corrispondenza tra il tipo di funzione, essenzialmente non di amministrazione, ma di servizio, ed il tipo di struttura all'uopo predisposta: una struttura che è dotata di maggior autonomia ed elasticità rispetto agli Uffici interni dei singoli ministeri e che, pur priva del fondamentale requisito della personalità giuridica, risponde però alla stessa esigenza organizzativa che aveva ispirato la sostituzione di singoli Uffici con gli Enti strumentali: val quanto dire, il compimento, in regime di diritto privato speciale, di attività materiale o tecnica, per non gravare lo Stato di compiti ai quali non era preparato

[12] La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 si inserisce nell'intento riformatore del diritto del lavoro fatto proprio dall'attuale Governo e generalmente conosciuto col nome di *Jobs act*. Sul punto, è stato osservato che il 2014 sarà ricordato come l'anno del *Jobs Act*, composto da tre parti, prima dal D.L. 34/2014 sugli «acausali» e i contratti di solidarietà, dopo dalle grandi deleghe su "tutto" il diritto del lavoro (L. 183/2014) ed infine dalla legge di "stabilità 2015" con i benefici economici e normativi per rendere i contratti a tempo indeterminato più convenienti rispetto ai contratti precari. Si tenta di realizzare con forti risparmi economici ed anche normativi una stabilità d'occupazione, per trovare in modo razionale un difficile equilibrio con la flessibilità tanto di moda (così M. Miscione, *Il diritto del lavoro 2014 del jobs act al centro del sistema nel silenzio sul pubblico*, Lav. nella Giur., 2015, 1, 5).

[13] Informazioni tratte dalla *Relazione illustrativa* della Camera dei Deputati sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

[14] Informazioni tratte dalla *Relazione illustrativa* della Camera dei Deputati sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

[15] L'art. 5, comma 1, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 stabilisce quanto segue. "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione."

[16] In origine, era stata vagliata, invece la possibilità di far confluire il personale ispettivo di INPS e INAIL nei ruoli dell'Ispettorato. Tale soluzione, anche a seguito di incontri con le OO.SS. e Istituti, è stata tuttavia superata principalmente per ragioni di carattere finanziario, attesa la diversità dei trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di INPS e INAIL. La soluzione adottata garantirà invece la neutralità finanziaria e gli scopi prefissati dal legislatore delegante (dalla *Relazione illustrativa* della Camera dei Deputati sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

[17] L'art. 10, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recita nei seguenti termini. "Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti". Al riguardo, va rilevato che dette Agenzie – delle Entrate, del Territorio, delle Dogane e del Demanio - hanno un ordinamento proprio ed un regime speciale caratterizzato da una più forte autonomia rispetto alle altre Agenzie oltre ad essere dotate di personalità giuridica (R. Garofoli, op. cit., 80). Per altro, l'Agenzia del territorio è stata recentemente soppressa ed accorpata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 23 quater della L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

[18] Circa la natura giuridica delle Agenzie fiscali, v. *Diritto tributario* a cura di Augusto Fantozzi, Torino, 2012, 420. L'A. rileva, tra l'altro, che le predette Agenzie, dotate di un proprio statuto, sono enti pubblici non economici distinti dallo Stato cui spettano i poteri pubblici inerenti l'attuazione dei tributi erariali; ad esse sono riconosciute un'ampia autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e contabile, pur rimanendo sottoposte al controllo della Corte dei conti e rispondendo comunque ai principi costituzionali (art. 97) di legalità, imparzialità e trasparenza e di azione con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alla natura giuridica delle Agenzie in parola, le stesse sono qualificate in dottrina come enti pubblici non economici. In tal senso: R. Lupi, *Diritto tributario – oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione analitico-aziendale*, Milano, 2009, 222; D.

Sanna, *Il Ministero delle Finanze – dall’Agenzia delle tasse all’Agenzia delle Entrate*, Milano, 2003, 104. La loro istituzione, inoltre, ha indotto a ritenere che l’Amministrazione ministeriale stia andando verso una fase crepuscolare e che un nuovo modo di amministrare stia cambiando il nostro diritto amministrativo (così D. Sanna, op. cit., 99).

[19] Circa l’estensione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo in forza presso le Direzioni territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro), disposta dall’art. 6, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, si veda la Circolare ministeriale 14 dicembre 2004, n. 47. In precedenza tale qualifica competeva ai soli ispettori del lavoro, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

[20] Al riguardo, si consideri che gli illeciti in materia di lavoro possono rilevare sul piano amministrativo o penale. La maggior parte degli illeciti penali in ambito lavoristico ha natura contravvenzionale ed è sanzionata, normalmente, con la pena dell’ammenda oppure con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Per tali motivi, ordinariamente, questi reati possono essere estinti in via amministrativa per tramite della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 oppure per tramite dell’oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p. (solo in questo secondo caso interviene una valutazione discrezionale del giudice circa l’accogliibilità o meno della domanda di oblazione, in riferimento alla gravità della condotta). In ogni caso, a fronte di un illecito penale, il personale ispettivo ministeriale dovrà riferire al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. Detto obbligo, per altro, è stato ribadito dall’art. 18 del nuovo Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. Il personale di vigilanza degli Istituti previdenziali e assicurativi, - che sinora aveva ricoperto la qualifica di pubblico ufficiale, era tenuto ad avanzare denuncia al pubblico ministero oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; dall’entrata in vigore del D. Lgs. 149/2015, invece, avendo assunto la qualifica di u.p.g., sarà sottoposto alla relativa disciplina.

[21] Ai fini di una comparazione con le altre Agenzie, in dottrina si ritiene che le Agenzie non abbiano normalmente personalità giuridica autonoma e che, per questo, siano inserite nell’ambito della persona giuridica Stato (R. Chieppa, R. Giovagnoli, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2006, 183).

[22] Come specifica la norma menzionata, si tratta di attività di prevenzione e promozione durante la quale il personale ispettivo non può esercitare funzioni di vigilanza né svolgere attività di polizia giudiziaria. In ordine a tale attività è stato osservato che essa costituisce espressione del mutato atteggiamento, sotto il profilo della politica del diritto, volto ad adeguare le funzioni ed i compiti ispettivi alla più moderna concezione della cultura della legalità, che assegna alla risposta repressiva il solo esito patologico del mercato del lavoro, individuando nell’attività di prevenzione e promozione un modo per assicurare effettività al diritto del lavoro. In tal senso: L. Degan, M. Tiraboschi, *La riforma dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza*, in *Giur. Lav*, 2004, n. 21, 10-12; G. Carosielli, *Prevenzione e promozione – art. 8 in L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma – il D. Lgs. 124/2004 tra passato e futuro*, a cura di P. Rausei, M. Tiraboschi, 118 in [www.moodleadapland.it](http://www.moodleadapland.it).

[23] Circa la composizione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, essa è disciplinata dal comma 2 del menzionato art. 3, D. Lgs. 124/2004, di seguito riportato. “*La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.*”

[24] Relativamente al Comando in parola, v. A. Del Torto, op. cit., 6 e ss. Tra l’altro, l’A. rileva come l’Arma dei carabinieri sia la sola, tra le forze dell’ordine, ad avere istituito una struttura specializzata nella vigilanza sul lavoro.

[25] Per un commento sulla conciliazione monocratica, si veda: A. Nicodemi op.cit., 26 e ss.; A. Del Torto, op. cit., 149 e ss.; D. Venturi, *Conciliazione monocratica – art. 11 in L'ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma – il D. Lgs. 124/2004 tra passato e futuro* cit., 174 e ss.

[26] Già con Nota del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2004 prot. 1043 era stato escluso che il personale appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro potesse svolgere il ruolo di funzionario conciliatore.

[27] D.P.C.M. recante *Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.*

[28] In riferimento alla materia del contenzioso, è intervenuta la nota ministeriale prot. 16576 del 7 ottobre 2015 – indirizzata alle Direzioni Interregionali del Lavoro ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro – con cui sono state fornite talune indicazioni, di seguito riportate testualmente. “Come è noto, il D.Lgs. n. 149 del 14/09/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre u.s., che ha istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire il 24 settembre u.s.. Nonostante ciò, nel corpo del decreto in più occasioni si ribadisce che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale successivo all'adozione dei decreti attuativi che definiscono funzioni ed attribuzioni ad oggi esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite delle proprie articolazioni territoriali. Ne consegue che l'art. 9 del D.lgs. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dell'ispettorato non può allo stato dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, infatti, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione decorrente dalla data indicata nei menzionati decreti attuativi. Nelle more della piena operatività dell'Ispettorato, quindi, l'attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell'art. 6 del Decreto legislativo 150/2011 e dell'art. 22 della legge 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato, anche, evidentemente, in relazione alla promozione dell'impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “.

[29] Viene così superata la precedente giurisprudenza per cui nell'ambito delle cause in parola non era dovuto il pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato quando l'ente affrontasse il giudizio personalmente od avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (in tale senso, Cass. civ. 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass. civ. 4 giugno 2001 n. 7540; Cass. civ. 27 agosto 2007, 18066; Cass. civ., Sez. lav. 2 marzo 1998, n. 2301).

[30] Per una previsione analoga nelle controversie di pubblico impiego ove, pure, la difesa giudiziale può essere assicurata dai funzionari dell'Amministrazione piuttosto che dall'Avvocatura dello Stato, si veda l'art. 152 - bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall'art. 4, comma 42 della L. 12 novembre 2011, n. 183. Si riporta a seguire la norma citata. “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” La disposizione riportata si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della L. 183/2011.

[31] Circa i contenuti del rapporto ex art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689, v. Circ. Min. Lav. 4 marzo 2014, n. 6.

[32] Relativamente alla L. 24 novembre 1981, n. 689, con specifico riferimento alle sanzioni comminate in ambito lavoristico, si veda P. Rausei, *Diritto sanzionatorio del lavoro*, in [www.fmb.unimore.it](http://www.fmb.unimore.it). Circa l'iter procedurale degli accertamenti ispettivi, v. A. Nicodemi, op. cit., 57 e ss.